

CONCORDATO PREVENTIVO/Le bozze pubblicate dalle Entrate e gli effetti sugli aderenti

DS6901

DS6901

Doppia denuncia per i forfettari

Quadri ordinari RE o RG per chi ha splafonato 100 mila €

DI GIULIANO MANDOLESI

Forfettari “splafonati” oltre i 100mila euro nel 2024 con doppia indicazione nel modello redditi 2025 in caso di applicazione del concordato preventivo biennale (Cpb): se i ricavi/compensi dichiarati sono comunque entro 150 mila euro, il patto col fisco resta in piedi con le aliquote agevolate da forfettario ed il reddito effettivo però va dichiarato nei quadri “ordinari” RE o RG.

Inoltre il reddito “patteggiato” va indicato nel neo quadro CP del modello redditi 2025 senza effettuare le rettifiche necessarie per integrare il reddito concordato e disciplinate agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 13/2024 (disposizione che ha introdotto e disciplina il Cpb).

Queste sono le informazioni esposte nella bozza del modello redditi 2025 messa a disposizione sul sito dell'agenzia delle entrate e relative nello specifico alla compilazione del nuovo quadro CP (concordato preventivo) la sezione dei dichiarativi introdotta per permettere ai contribuenti di identificare e calcolare il reddito tassabile in conseguenza dell'adesione al concordato preventivo biennale.

L'alert per i forfettari splafonati

Nella bozza dei modelli viene data evidenza al caso dei contribuenti che in regime forfettario hanno aderito al concordato preventivo biennale per il 2024 ed hanno, nella stessa annualità, superato il limite di 100.000 euro accadimento che retroattivamente fa perdere i benefici del regime agevolato per l'intero anno fiscale in cui il superamento è avvenuto.

Tale caso è stato affrontato sia nella circolare 18/e/2024 del 17 settembre 2024 in cui l'agenzia delle entrate per la prima volta aveva fornito chiarimenti sul concordato preventivo biennale sia nella faq n.6

dell'8 ottobre 2024 ed ora trova completamento nelle istruzioni del modello redditi 2025.

In primis l'amministrazione finanziaria ribadisce quanto già detto nei citati documenti ovvero che “qualora il contribuente nell'anno d'imposta precedente abbia fruito del regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed abbia altresì aderito alla proposta Cpb – forfettari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 e seguenti del decreto Cpb e, nell'anno d'imposta oggetto della presente dichiarazione, abbia conseguito un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore all'importo di 100.000 euro, ma non a quello di 150.000 euro, in tal caso si ha la fuoriuscita dal regime forfettario, ma non si ha la cessazione dal Cpb”.

Determinazione del reddito

Concludono poi sul tema le istruzioni del modello redditi che nella fattispecie in commento (splafonamento tra 100mila e 150mila euro) il reddito effettivo va determinato nel relativo quadro RF o RG (a seconda del regime contabile adottato) ed il reddito concordato va indicato (senza effettuazione delle rettifiche di cui agli artt. 15 e 16) nel quadro CP, con conseguente applicazione delle aliquote progressive IRPEF, nonché, in presenza dei presupposti, dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 31-bis del decreto CPB).

Per completezza espositiva va specificato che la soglia di 150 mila euro è dettata dall'articolo 32 del dlgs 13/2024 secondo cui il patto col fisco per i forfettari cessa se il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 maggiorato del 50%, ovvero 100mila euro che aumentati della citata percentuale portano il valore a 150 mila euro.

— © Riproduzione riservata —

